

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI PORTO AZZURRO E MARCIANA MARINA, AI SENSI DELL'ART. 98 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

L'anno duemilasedici il giorno..... del mese di nel Palazzo Comunale di Porto Azzurro

TRA

il Comune di Porto Azzurro (LI), di classe III, con sede in Porto Azzurro (LI), Banchina IV Novembre, n. 19, codice fiscale n. 82001830494 rappresentato dal Sindaco, Sig. Luca SIMONI, nato a Portoferraio, il 27.06.1961, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo;

E

il Comune di Marciana Marina (LI), di classe IV, con sede in Marciana Marina (LI), via Vadi, n. 7, codice fiscale 82002040499, rappresentato dal Sindaco, Sig. Andrea CIUMEI, nato a Portoferraio, il 05.12.1971, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro, con deliberazione consiliare n. del __/__/__, e l'Amministrazione Comunale di Marciana Marina, con deliberazione consiliare n. del __/__/__, entrambe immediatamente eseguibili, hanno manifestato la volontà di gestire, temporaneamente, in forma associata, l'Ufficio del Segretario Comunale, secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 98, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

- con gli stessi atti deliberativi è stata approvata dalle due Amministrazioni, lo schema della presente convenzione;

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

I Comuni di Porto Azzurro e di Marciana Marina, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale di competenza della stessa Sezione Regionale Toscana dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e nell'ambito del territorio dell'Isola D'Elba, approvano la stipula della presente convenzione, al fine di svolgere, in modo coordinato ed in forma associata, le funzioni di Segretario Comunale e di realizzare con ciò un significativo risparmio delle relative spese.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Porto Azzurro assume la veste di Comune Capo Convenzione.

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete:

- La nomina e revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99, del D. Lgs n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Marciana Marina. In merito alla procedura di nomina del Segretario titolare, saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001, adottate dal Consiglio nazionale d'Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Marciana Marina cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 DURATA E CAUSE DELLO SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha la durata dalla data di adozione del decreto di nomina a cura del Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il provvedimento di competenza della Prefettura - U.T.G. di Firenze, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Toscana e/o Ente tempo per tempo competente e fino al 31/07/2017, con facoltà di rinnovo per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione, notificando tale intendimento all'altro comune almeno 60 giorni prima della data di decorrenza del recesso stesso. Il comune convenzionato ne dovrà prendere atto entro 30 giorni.

Analogamente, si potrà recedere dalla convenzione a seguito di:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
- rinuncia motivata del segretario titolare da comunicare ai sindaci dei comuni convenzionati con preavviso di almeno 60 giorni;
- mancata intesa tra i sindaci in merito al provvedimento di nomina del Segretario ovvero accordo fra le amministrazioni in merito al provvedimento di revoca del Segretario;
- nel caso di esercizio, a seguito delle elezioni amministrative nelle Amministrazioni comunali firmatarie della presente convenzione, del potere del sindaco neo insediato, di non conferma del Segretario titolare nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa (attualmente art. 15, 2c. del DPR n. 467/97). Tale provvedimento - debitamente comunicato all'interessato ed al sindaco del comune convenzionato - determina l'immediata risoluzione della convenzione.

In merito alla titolarità della Sede da parte del Segretario comunale, verranno applicate le normative vigenti, nonché le determinazioni/provvedimenti dell'Ente competente per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di scioglimento consensuale o in caso di recesso unilaterale del comune capo convenzione, il segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il comune capo convenzione, tranne se diversamente concordato tra i Sindaci ed il Segretario.

ART. 4 COORDINAMENTO E MODALITA' DI CONSULTAZIONE

Il Comune di Porto Azzurro assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 97 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Comune di Porto Azzurro ne tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con la Prefettura - U.T.G. di Firenze, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Toscana e/o Ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali (Albo Unico Dirigenti enti locali). Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco del Comune Capo Convenzione si impegna formalmente ad informarne l'altro.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario comunale.

ART. 5 ORARIO DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Con la presente convenzione i comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei due Enti. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate, in modo da assicurare la Sua presenza presso il Comune di Porto Azzurro per n. 4 giorni (n. 27 ore) e presso il Comune di Marciana Marina per n. 1 giorno settimanale (n. 9 ore). Le ore lavorative e/o le giornate lavorative sono ripartite in base alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alle complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario Comunale. In fase di prima applicazione, si prevede la presenza del Segretario Comunale presso il Comune di Marciana Marina nel giorno di Giovedì, salvo variazioni legate a necessità particolari di servizio, prevedendosi anche eventuali presenze orarie articolate nelle varie sedi di servizio.

ART. 6 CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata segreteria comunale di classe III, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni, ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, la popolazione complessiva dei Comuni associati al 31/12/2015, assomma a n.5.783 abitanti (Porto Azzurro n. 3.808, Marciana Marina n. 1.975).

ART. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Al segretario comunale viene garantito il trattamento economico in godimento per la Fascia "B*" di appartenenza, ai sensi dell'art. 45 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria,

compresa l'integrazione dell'indennità di posizione e l'eventuale applicazione dell'istituto del galleggiamento, nonché la retribuzione di risultato e la retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) in godimento.

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI

Il comune Capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale e a saldo entro il 31 gennaio di ciascun anno, delle spese a carico del comune di Marciana Marina. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente e/o eventuali successivi adeguamenti, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- Comune di Porto Azzurro 70%
- Comune di Marciana Marina 30 %

Eventuali ed ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo Ente, saranno erogate direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dal Comune a favore del quale le prestazioni saranno rese.

Il predetto riparto è stabilito nella misura sopra indicata in ragione:

- a) degli oneri di gestione della posizione giuridico/economica/contributiva del Segretario, a carico del Comune Capo Convenzione;
- b) dell'anticipazione degli emolumenti e dei contributi spettanti al Segretario, a carico del Comune Capo Convenzione;
- c) degli oneri per il riparto delle spese e per la loro rendicontazione, a carico del Comune Capo Convenzione.

Anche le spese per eventuali corsi di aggiornamento e formazione, compresi i relativi rimborsi spese per viaggio e trasferte, saranno ripartite a norma del precedente articolo.

Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, con esclusione delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi, i diritti, e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti convenzionati, saranno esclusivamente a carico del comune, presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni verranno effettuate.

In attesa di definizione dei contrasti normativi sui diritti di rogito di cui all'art. 10, comma 2- bis del D.L. n. 90/2014, e alla delibera della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2015, questi, se spettanti nella fattispecie concreta, verranno erogati al Segretario comunale nei limiti di legge e del CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate nei Comuni sottoscrittori della presente convenzione. Tali diritti saranno liquidati separatamente dai due Comuni. I Comuni attiveranno un sistema di comunicazione per garantire il rispetto del limite massimo vigente della retribuzione percepita, stabilito per i diritti di segreteria e degli eventuali adempimenti connessi alla loro liquidazione.

Il Comune di Porto Azzurro provvederà a compilare, tramite il Responsabile del Servizio personale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segretario comunale unitamente al riparto finale.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione integra di diritto i vigenti regolamenti comunali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni vigenti che disciplinano le forme associative e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale.

Copia della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, sarà trasmessa alla competente Prefettura-U.T.G. di Firenze, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Toscana e/o Ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali (Albo Unico Dirigenti enti locali), per i provvedimenti conseguenti.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Sindaco del Comune di Porto Azzurro

Il Sindaco del Comune di Marciana Marina